



Sentenza n. 191/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO

Composta da

TONOLO Marta Presidente

ANGIONI Roberto Consigliere

ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32747** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 75506 reso da **Francesca Cebin**, consegnatario dei libretti di porto d'armi del Ministero dell'Interno – Prefettura di Venezia – per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 e depositato il 23/05/2022;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 13 maggio 2026, tenutasi con l'assistenza del segretario dr. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Sostituto Procuratore Generale Massimiliano Spagnuolo, l'agente e, in rappresentanza dell'Amministrazione, la d.ssa Paola Spatuzza, Dirigente dell'Area I della Prefettura di Venezia, come da verbale.

FATTO

Con la relazione di irregolarità n. 498 del 23 settembre 2025, il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 75506, reso dall'agente contabile Francesca Cebin, quale consegnatario con debito di

custodia dei libretti di porto d'arma del Ministero dell'Interno- Prefettura di Venezia relativo all'esercizio 2021, e depositato in data 23 maggio 2022, in quanto doveva ritenersi essere l'ultima gestione dell'agente (a decorrere dall'esercizio 2022 si era verificato l'avvicendamento con un nuovo consegnatario, Andrea Maso) senza che fosse stato redatto un verbale di passaggio di consegne.

A giudizio del Magistrato, la mancata compilazione del verbale di consegne, unitamente all'assenza della relazione di verifica da parte di un organo di controllo interno ai sensi dell'art. 139, c. 2, c.g.c. - costituiva un rilevante profilo di criticità, poiché ciò non consentiva di delimitare le responsabilità tra l'agente cessante e quello subentrante.

Con decreto del Presidente della Sezione del 27 gennaio 2026 veniva fissata l'udienza di discussione del 13 maggio 2026.

La relazione istruttoria ed il relativo decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati all'agente in data 11 febbraio 2026.

In data 20 marzo 2026 l'agente depositava una memoria difensiva, con la quale rappresentava, in primo luogo, che l'organizzazione della Prefettura non prevede un organo di controllo interno e che, per tale motivo, all'atto del deposito del conto non era stato dato seguito all'adempimento previsto dall'art. 139, comma 2, c.g.c. ma che, a seguito delle pronunce di questa Sezione, l'Amministrazione aveva provveduto in tal senso a partire dal 2024, in occasione del deposito dei conti giudiziali relativi all'esercizio 2023.

Precisava, in secondo luogo, che non vi era stato, al termine dell'esercizio 2021, alcun avvicendamento con altro consegnatario subentrante, ma che il conto relativo alla custodia dei libretti di porto d'armi per l'esercizio 2021

era stato compilato dall'agente Cebin, in quanto incaricata dello specifico adempimento con decreto prefettizio n. 16457 a decorrere dal 5 marzo 2021, essendo, tuttavia, rimasta la titolarità della gestione in capo all'agente Maso senza soluzione di continuità rispetto al precedente (e successivo) esercizio.

Concludeva, quindi, per l'approvazione del conto ed il discarico dell'agente.

All'udienza del giorno 13 maggio 2026, il rappresentante del Pubblico Ministero concludeva come da verbale.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale, avente ad oggetto la gestione del consegnatario dei libretti di porto d'armi del Ministero dell'Interno, Prefettura di Venezia, per l'esercizio 2021.

2. Il documento di rendicontazione depositato risulta composto, in realtà, da due distinti rendiconti, uno per ciascun semestre, entrambi redatti in data 31 gennaio 2022 e trasmessi congiuntamente alla Ragioneria Territoriale dello Stato con nota prot. n. 16419 del 1 marzo 2022 a firma del Dirigente dell'Ufficio.

Ciascun rendiconto - oltre ad un prospetto riassuntivo del carico rispettivamente al 1.1.2021 e al 1.7.2021 suddiviso per tipologia di modello (mod. 1 e mod. 9) e del carico in corso di gestione e dello scarico con indicazione della giacenza (al 30.6.2021 e al 31.12.2021) - espone l'importo relativo al costo di rilascio versato dal richiedente e l'indicazione dell'imputazione al capo X, cap. 2323 del bilancio dello Stato. A ciascun rendiconto è allegato l'elenco con i numeri dei libretti rilasciati per ciascun modello.

In atti non risultano acquisite scritture e atti di riscontro dei fatti di gestione esposti nel conto, le cui scritture trovano, comunque, corrispondenza rispettivamente in quelle di chiusura del conto afferente alla gestione precedente e in quelle di apertura del conto relativo alla gestione successiva.

Nelle proprie deduzioni difensive l'agente ha precisato di aver redatto il conto giudiziale in ottemperanza all'incarico ricevuto con il decreto prefettizio n. 16457 del 5 marzo 2021 (che ne retrodata gli effetti al 1 gennaio), il quale, successivamente alla nomina a consegnatario dei libretti di porto d'armi del dr. Andrea Maso, ha previsto che *"in caso di sua assenza, la sig.ra Francesca Cebin, assistente amministrativo presso la medesima Area, redige il conto giudiziale"*.

Nelle proprie deduzioni l'agente ha evidenziato tale circostanza al fine di escludere la necessità di un verbale di passaggio delle consegne, non essendosi verificata alcuna soluzione di continuità nella gestione al termine dell'esercizio 2020, né al termine dell'esercizio 2021, essendo rimasta la titolarità della gestione in capo al Dr. Maso e avendo la sig.ra Cebin unicamente compilato i prospetti del conto.

A prescindere dalla circostanza, obiettiva, che la sig.ra Cebin ha formalmente sottoscritto e presentato (e non meramente redatto, come previsto dall'incarico) il conto giudiziale - che, infatti, riporta la sua sottoscrizione in corrispondenza della dicitura "l'agente incaricato" -, dal conto (né, in verità, da alcun altro documento agli atti del giudizio) non è possibile trarre alcun elemento a sostegno della tesi prospettata dall'agente.

Manca, infatti, ogni riscontro circa il presupposto dell'assenza dell'agente "titolare" che, comunque, avrebbe autorizzato la sig.ra Cebin unicamente a porre in essere un adempimento istruttorio, la compilazione materiale del rendiconto, ma non certo la sua sottoscrizione e presentazione all'Amministrazione.

La sottoscrizione (seguita dalla presentazione all'Amministrazione) del conto giudiziale è, infatti, attività propria, non delegabile né attribuibile ad un soggetto diverso dall'agente, sia esso di fatto o di diritto, in quanto connessa alla particolare posizione giuridica del soggetto che ha il possesso di beni pubblici a titolo di gestione o anche di semplice custodia e corrisponde all'adempimento dell'obbligazione di fornire la dichiarazione che una data gestione si è chiusa con determinati risultati, al duplice fine di giustificare, da un lato, l'operato del gestore e liberarlo quindi da ogni responsabilità e, dall'altro, di dare al soggetto al quale il conto è reso il modo di verificare, in ordine alle diverse operazioni effettuate, il risultato complessivo dell'attività svolta con il "maneggio" dei beni pubblici.

Se, quindi, l'attività materiale di compilazione del prospetto del conto può anche essere affidata ad un coadiutore, non altrettanto può dirsi per la sua sottoscrizione, attraverso la quale l'agente si assume la responsabilità dei fatti di gestione esposti nel conto.

Del resto, l'art. 612, commi 1 e 2, del R.D. n. 827/1024 prevede che *"1.Gli agenti contabili rispondono della loro gestione personale e sono tenuti a rendere il conto giudiziale soltanto per quel periodo dell'anno in cui sono stati in carica. 2.Ove in un anno più titolari si siano succeduti in un ufficio, ciascuno di essi rende separatamente il conto pel periodo della propria*

gestione"; precisando, poi, al terzo comma., che *"se però per congedo, permesso, malattia od altra causa, l'agente affidi sotto la sua responsabilità il servizio del suo ufficio ad altra persona, ancorché questa sia accettata dall'autorità competente, non s'interrompe la durata della sua gestione, e il contabile perciò deve comprendere nel suo conto giudiziale anche il periodo di tempo nel quale fu dalla predetta persona sostituito"*, a conferma del fatto che anche in tale ipotesi il rendimento del conto è, e rimane, atto proprio dell'agente che, sottoscrivendo il conto comprensivo dei fatti posti in essere da un diverso soggetto a cui sia stata, temporaneamente, affidata la gestione, se ne assume la responsabilità.

Con riferimento al caso in esame, peraltro, non solo non vi è stato alcun affidamento da parte dell'agente nominato consegnatario, il dr. Andrea Maso, in quanto l'incarico di (sola) compilazione del conto sarebbe stato conferito da un soggetto terzo, diverso dall'agente, ma in ogni caso manca la sottoscrizione del conto da parte del "contabile", appunto il dr. Maso.

Escluso, anche alla luce della dichiarazione resa dall'Amministrazione con nota prot. n 100698 del 3 novembre 2025 (secondo cui *"non sono presenti i sub-agenti nella gestione dei libretti per porto d'armi oltre all'agente principale Maso Andrea"*) che la sig.ra Cebin abbia posto in essere atti di gestione in relazione alla custodia dei libretti di porto d'armi (vuoi quale "affidataria" ex art. 612, comma 3, cit., vuoi quale subagente ex artt. 188 e/o 192 R.D. n. 827/1924) e che, quindi, abbia assunto la qualità di agente contabile, deve concludersi che la stessa non avesse alcun titolo per la sottoscrizione e presentazione del conto all'Amministrazione in luogo dell'agente incaricato, non potendo discendere ciò, come si è detto, dalla

sua individuazione quale redattrice del conto per l'ipotesi di "assenza" del dr. Maso (in disparte ogni valutazione in ordine alla individuazione delle ipotesi di "assenza").

Qualora si volesse attribuire al concetto di "redazione del conto giudiziale" un contenuto diverso dalla mera compilazione materiale, si tratterebbe, in ogni caso, di una previsione del tutto ultronea, poiché l'ordinamento ha già compiutamente disciplinato l'ipotesi in cui l'agente, che vi è tenuto per legge in via esclusiva, non provveda all'adempimento: l'art. 614 del R.D. n. 827/1924, infatti, prevede il duplice, alternativo, rimedio del giudizio per la resa del conto (ora partitamente disciplinato dall'art. 141 c.g.c.) ovvero la *"compilazione del conto fatto d'ufficio dall'amministrazione. In questo caso il contabile o i suoi aventi causa saranno invitati con atto di ufficiale giudiziario a riconoscerlo e sottoscriverlo, entro un termine stabilito, e dopo ciò il conto sarà trasmesso alla Corte dei conti"* e, in tal caso, *"si avrà come accettato il conto, se il contabile o i suoi aventi causa non abbiano risposto nel termine prefisso all'invito dell'amministrazione."*

A giudizio del Collegio le deduzioni svolte dall'agente nella propria memoria difensiva non consentono di superare la circostanza, obiettivamente emergente dagli atti del giudizio, che la sig.ra Cebin non era legittimata alla sottoscrizione e presentazione del conto relativo alla gestione della custodia dei libretti di porto d'armi per l'esercizio 2021: conseguentemente, il conto è da considerarsi inammissibile.

3. Con riferimento, infine, alla mancata presentazione della relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., si ritiene che tale omissione non possa essere addebitata all'agente contabile, bensì

all'Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento.

Sul contenuto della citata relazione, infine, il Collegio rileva che la stessa - come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale - *“dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell'attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”*.

4. Alla luce di quanto suesposto, il conto deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32747 del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente contabile Francesca Cebin in relazione al conto giudiziale n.75506 depositato in data 23 maggio 2022, lo dichiara inammissibile.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 13 maggio 2026.

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

